



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO "ALCMEONE"  
Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado**

**Ai Sigg. Genitori/Esercenti la responsabilità genitoriale  
Agli studenti  
Ai Docenti  
della Scuola Secondaria di I Grado  
Albo – Sito**

**OGGETTO: Assenze e Validità Anno Scolastico 2020-2021 per la Valutazione Degli Alunni  
della Scuola Secondaria di I Grado**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTO** il Decreto legislativo n. 59 del 2004  
**VISTO** il DPR n. 122 del 22 giugno 2009;  
**VISTA** la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4.3.2011;  
**VISTO** il D. Lgs 62/2017;  
**VISTE** le Linee Guida di cui al DM n. 89 del 7 agosto 2020;  
**VISTA** la nota del M.I. n.1934 del 26 ottobre 2020;  
**VISTO** il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata dell'Istituto Comprensivo Alcmeone;  
**VISTI** i percorsi di studio di questo Istituto Scolastico;  
**CONSIDERATO** che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni;  
**VISTE** le deroghe approvate dal Collegio docenti n. 3 del 30 ottobre 2020;

**INFORMA**

Le famiglie e gli studenti che, in base alle disposizioni vigenti, ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Al fine di permettere alle famiglie una valutazione adeguata della frequenza minima richiesta all'alunno/a, si forniscono di seguito i dati numerici relativi al monte ore annuo personalizzato di riferimento.

Il monte ore annuale per gli alunni della scuola secondaria di primo grado è di 990 ore (30 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola). Il minimo delle ore di presenza per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a  $\frac{3}{4}$  del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 743 ore. Il limite massimo di assenze è pari ad  $\frac{1}{4}$  del monte ore annuale, cioè 247 ore. Qualora l'alunno non si avvalga dell'insegnamento dell'IRC e chieda di uscire dall'istituto durante l'ora di IRC, dal monte ore devono essere ulteriormente detratte 33 ore.

**88900 CROTONE (KR) - Via Giovanni Paolo II, 330 - C.F. 91021520795 - C.M. KRIC81100B  
Tel. Fax 0962/26293 email: [kric81100b@istruzione.it](mailto:kric81100b@istruzione.it)**

**Firmato digitalmente da ANTONIO SANTORO**

Si ricorda, inoltre, che nel conteggio delle ore di assenza sono considerati anche i ritardi, gli ingressi posticipati e le uscite anticipate.

Il superamento del limite massimo di assenze, se non riferite ai casi eccezionali previsti, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la **non ammissione** alla classe successiva o all'esame di stato.

Si comunica, altresì, che la normativa prevede la possibilità che **“le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, ... motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite ... per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”**.

Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 30 ottobre 2020, ha definito i criteri generali che legittimano i casi eccezionali, certi e documentati anche tramite autocertificazione, per la concessione di speciali deroghe al limite massimo di assenze tollerate, purché ciò non pregiudichi la possibilità del Consiglio di Classe di valutare l'allievo in tutte le materie.

I casi eccezionali che giustificano il superamento del limite massimo delle ore di assenza comprendono:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
- ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale;
- ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore affetto da gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.

Si ribadisce che il superamento del limite massimo di assenze, tenuto conto delle deroghe previste, comporta **la non validità dell'anno scolastico**, con la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e **la non ammissione** alla classe successiva o all'esame finale.

Il Dirigente Scolastico  
**Prof. Antonio SANTORO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.